Settore Comunicazione Istituzionale

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Ricerca, il credito d'imposta elevato a 50 milioni anche per il 2007
Può essere cumulato con altri contributi
e spetta anche per attività all'estero

L'incremento a 50 milioni, introdotto con la Finanziaria 2008, del tetto previsto per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo si applica anche ai costi sostenuti nel 2007. Inoltre l'agevolazione spetta anche per le attività svolte all'estero e può essere cumulata con altri contributi. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46/E fornisce una serie di chiarimenti sull'utilizzo dell'agevolazione introdotta con la Finanziaria 2007. Il credito spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti, che sale al 40 per cento nel caso di contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca. Il tetto massimo dell'agevolazione, inizialmente fissato in 15 milioni, è stato portato con l'ultima Finanziaria a 50 milioni.

La circolare precisa inoltre che non vi sono ostacoli alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni, a condizione comunque che l'importo risultante dal cumulo non superi il costo sostenuto e che le altre agevolazioni non prevedano espressamente il divieto di cumulo con altri benefici. Il credito è attribuito alle imprese che svolgono attività di ricerca sia direttamente che affidandola a terzi in relazione ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Nel caso di ricerca svolta su commissione, quindi, il beneficio va al committente e non al centro di ricerca. L'attività di ricerca e sviluppo svolta all'estero rientra nell'agevolazione sia se effettuata direttamente che se commissionata a terzi.
Viene anche precisato che il credito va indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso, ma va solo utilizzato per il versamento delle imposte dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. Non è invece ammessa l'utilizzazione per il versamento degli acconti o per i saldi relativi a periodi d'imposta successivi. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il testo completo della circolare n. 46/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it

Roma, 13 giugno 2008

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)